



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA E DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI BIENNALI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010 E ALL'ART. 1, COMMA 629, DELLA LEGGE 205/2017 (emanato con DR 25 del 13/01/2021)

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito - di seguito denominata "valutazione" - finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale biennale di cui all'art. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010 e all'art. 1, comma 629 della Legge 205/2017.
2. Il periodo oggetto della valutazione comprende i due anni precedenti l'anno in cui si matura il diritto alla valutazione. L'esito della valutazione consiste in un giudizio positivo/negativo i cui effetti giuridici decorrono dalla data di maturazione del biennio, mentre quelli economici dal primo giorno del mese di maturazione del biennio.

Art. 2 Procedimento e aventi diritto

1. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione dello scatto biennale ha una cadenza semestrale (gennaio - luglio).
2. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori che nel corso del semestre di riferimento abbiano maturato due anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli artt. 36 e 38 del DPR 382/1980.
3. L'elenco dei professori e dei ricercatori interessati alla valutazione è individuato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito di Ateneo alla sezione dedicata allo Scatto Biennale entro la fine del mese precedente l'avvio della procedura (dicembre - giugno). Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Art. 3 Domanda di partecipazione

1. I professori e ricercatori interessati alla valutazione, che intendono parteciparvi, devono presentare domanda secondo lo schema indicato nell'avvio della procedura.
2. Alla domanda dovrà essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio precedente l'anno didattico in cui si matura lo scatto seguendo il modello indicato nell'avvio di procedura.
3. Le domande dovranno essere presentate entro il termine fissato dal decreto di avvio della procedura di riferimento, pena l'esclusione dalla valutazione.
4. Ai fini della valutazione verranno utilizzati i criteri definiti dal vigente "Regolamento per l'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizi agli studenti, di ricerca e di gestione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato"



5. Ai fini della valutazione dell'impegno didattico e gestionale vengono considerate le attività svolte nei due anni didattici precedenti l'anno didattico in cui si svolge la valutazione. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano censiti nell'archivio istituzionale dei prodotti di Ateneo – catalogo IRIS – e pubblicati nei due anni precedenti il mese in cui si matura il diritto allo scatto biennale.

Art. 4 Procedura di valutazione

1. La valutazione sarà effettuata, ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo – di seguito "Nucleo" – in proprie sedute dedicate.
2. Alle sedute del Nucleo dedicate alla valutazione non partecipa il rappresentante degli studenti.
3. Il docente di Ateneo componente del Nucleo non partecipa alle riunioni dedicate alla valutazione per la quale egli stesso ha presentato domanda.
4. Salvo motivate cause impeditive, il Nucleo effettua la valutazione dei professori e ricercatori entro 60 giorni dalla data di trasmissione delle domande regolarmente pervenute entro il termine di presentazione previsto dall'avvio della procedura.
5. Il verbale dei lavori del Nucleo, contenente l'elenco dei professori e ricercatori ai quali è attribuito giudizio positivo all'attribuzione dello scatto, è inviato al Direttore Generale dal Presidente del Nucleo per l'avvio della procedura prevista al successivo articolo 8.

Art. 5 Criteri di valutazione

1. Il Nucleo valuta l'attività complessiva svolta dai professori e ricercatori verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal "Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dello svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, di ricerca e di gestione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato" limitatamente ai seguenti criteri:
Per i professori ordinari ed associati

- Attività didattiche: aver svolto nel biennio didattico precedente l'anno in cui si matura il diritto alla valutazione, per ciascun anno didattico:
 - a. 120 ore di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. Per il personale docente con regime di impegno a tempo definito le ore di didattica frontale sono ridotte a 80 per ciascun anno didattico. Al fine del computo delle ore di docenza possono essere indicate anche le lezioni svolte nelle altre tipologie didattiche previste dallo specifico Regolamento di Ateneo e dalle delibere degli Organi Collegiali (ad es. dottorato di ricerca);
 - b. aver riservato ai compiti didattici e di servizio agli studenti, incluse le ore di didattica frontale di cui alla precedente lettera a), le attività di verifica dell'apprendimento e di verifica finale di cui rispettivamente agli artt. 36 e 37 del medesimo Regolamento Didattico di Ateneo, le seguenti ore:
 - Professori ordinari e associati a tempo pieno: 350 ore
 - Professori ordinari e associati a tempo definito: 250 ore.



In base all'art. 59 del vigente Statuto di Ateneo il Rettore, il Prorettore vicario ed i Direttori di Dipartimento hanno diritto a chiedere di svolgere una ridotta attività didattica.

- Attività di ricerca: aver pubblicato, indipendentemente dal regime di tempo prescelto, almeno 2 lavori scientifici (pubblicazioni, brevetti, etc.) nel biennio precedente il mese in cui si matura il diritto alla valutazione. Per pubblicazioni si intendono i lavori a carattere scientifico riconosciuti validi ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e/o ai fini della VQR, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia;
- Attività di gestione: aver partecipato regolarmente, nel biennio didattico precedente l'anno in cui si matura il diritto alla valutazione, indipendentemente dal regime di tempo prescelto, alle sedute ordinarie degli Organi Collegiali ai quali si afferisce, ovvero si è stati eletti ovvero si è stati designati, ad eccezione del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

A tal fine sono considerate valide le partecipazioni in modalità telematica, secondo il vigente regolamento di Ateneo in materia. Sono equiparate alla presenza le assenze giustificate ai sensi dell'art. 61 dell'Appendice del Regolamento Didattico di Ateneo. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti per i professori che ricoprono i seguenti incarichi istituzionali: rettore, prorettore, senatore, consigliere di amministrazione, direttore di dipartimento, coordinatore di corso di studio, presidente scuola interdipartimentale, delegati del rettore, coordinatore del dottorato di ricerca, presidente della commissione paritetica, presidente del Presidio di Qualità, presidente del Nucleo di Valutazione. Le assenze del Rettore e del Prorettore Vicario al Consiglio di dipartimento e al Corso di studio di afferenza sono sempre giustificate per ragioni istituzionali.

2. I requisiti dei ricercatori a tempo indeterminato richiesti per una valutazione positiva, sono i seguenti:

- Attività didattiche: aver svolto, nei due anni didattici precedenti l'anno in cui si matura il diritto alla valutazione, per ciascun anno didattico,
 - a. il numero minimo di ore di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ovvero lezioni nelle altre tipologie didattiche previste dall'art. 59 del Regolamento Didattico di Ateneo
 - b. aver riservato, i compiti didattici istituzionali e di servizio agli studenti previsti dall'art. 59 del Regolamento Didattico di Ateneo, ed alle attività di verifica dell'apprendimento e di verifica finale di cui rispettivamente agli artt. 36 e 37 del medesimo Regolamento

le ore previste sono le seguenti:

- per i Ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno sono fino ad un massimo di 350 ore di cui max 80 e min 24 di didattica frontale;
- per i Ricercatori a tempo indeterminato a tempo definito: fino ad un massimo di 200 ore di cui max 80 e min 24 di didattica frontale



- Attività di ricerca: aver pubblicato, indipendentemente dal regime di tempo prescelto, almeno 2 lavori scientifici (pubblicazioni, brevetti, etc.) nel biennio precedente l'anno didattico in cui si matura il diritto alla valutazione. Per pubblicazioni si intendono i lavori a carattere scientifico riconosciuti validi ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e/o ai fini della VQR, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia.
 - Attività di gestione: aver partecipato regolarmente nel biennio didattico precedente l'anno in cui si matura il diritto alla valutazione, indipendentemente dal regime di tempo prescelto, alle sedute ordinarie degli Organi Collegiali ai quali si afferisce, ovvero si è stati eletti ovvero si è stati designati, ad eccezione del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione. A tal fine sono considerate valide le partecipazioni in modalità telematica, secondo il vigente regolamento di ateneo in materia. Sono equiparate alla presenza le assenze giustificate ai sensi dell'Art. 61 dell'Appendice del Regolamento Didattico di Ateneo. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per i ricercatori che ricoprono i seguenti incarichi istituzionali: senatore, delegati del Rettore.
3. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti, i requisiti minimi sono proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dalla normativa vigente e formalmente comunicati ed autorizzati. In particolare, in caso di congedo parentale, di cui ai capi III e IV del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.
- I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione sulle attività condotte nel biennio riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca. Ai medesimi fini il Nucleo tiene conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dalla normativa per i titolari di specifiche cariche accademiche e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.
4. In caso di aspettativa senza assegni durante il periodo soggetto a valutazione, l'attività svolta è valutabile purché il periodo di effettivo servizio sia pari o superiore a 12 mesi. In caso di congedi e aspettative con diritto ad assegni l'attività svolta è valutabile purché il periodo di effettivo servizio sia pari o superiore a 8 mesi.

Art. 6 Criteri per l'attribuzione degli scatti biennali a professori e ricercatori trasferiti da altri Atenei

1. Ai professori e ricercatori, trasferiti da altri Atenei nel biennio di maturazione dello scatto, si applicano di norma i criteri previsti dal presente regolamento. La richiesta dello scatto deve essere corredata da copia delle disposizioni regolamentari dell'Università di provenienza in materia di carico didattico.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente e su richiesta dell'interessato, ai professori e ricercatori, trasferiti da altre Università nel biennio di maturazione dello scatto, si applicano le seguenti disposizioni:



- a. Il professore o ricercatore trasferito in Ateneo durante il primo anno del biennio di maturazione dello scatto deve, per ciascun anno didattico, dichiarare l'assolvimento degli obblighi didattici e gestionali sulla base della normativa dell'Ateneo nel quale ha prestato servizio. Resta fermo l'obbligo della pubblicazione di due prodotti di ricerca previsti dal presente regolamento;
- b. Il professore o ricercatore trasferito in Ateneo durante il secondo anno del biennio di maturazione dello scatto deve, per ciascun anno didattico, dichiarare l'assolvimento degli obblighi didattici e gestionali sulla base della normativa dell'Ateneo nel quale ha prestato servizio. La valutazione dell'assolvimento degli obblighi scientifici viene effettuata, invece, sulla base del regolamento dell'Università di provenienza, che va allegato alla domanda.

Art. 7 Esito della verifica

Per i professori ordinari, associati e per i ricercatori la valutazione è superata se sono soddisfatti tutti e tre i requisiti: didattica, ricerca e gestionale

Art. 8 Verifiche a campione

1. Gli uffici amministrativi individuati dal Direttore Generale procederanno ad effettuare controlli a campione - nella misura del 10% per ciascun ruolo - sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati ai fini della attribuzione dello scatto biennale. Il campione sarà sorteggiato dal Nucleo sui nominativi che hanno conseguito valutazione positiva. Il controllo avverrà in relazione a quanto autocertificato dal soggetto interessato con particolare riguardo:
 - Alla presenza dei registri delle lezioni per il corrispondente numero di ore di didattica frontale dichiarate;
 - Al rispetto, per quanto previsto dall'art. 61 dell'Appendice del Regolamento Didattico di Ateneo, della formalizzazione delle assenze giustificate per le sedute degli Organi Collegiali;
 - Alla verifica dei requisiti dei prodotti dichiarati nell'archivio istituzionale dei prodotti di Ateneo (catalogo IRIS).
2. Qualora, nell'ambito del controllo effettuato, al termine della procedura, dagli Uffici competenti sulle autocertificazioni rese dagli interessati, venga sorteggiato un professore o ricercatore trasferito da altre Università, l'Ateneo richiede a quest'ultima di verificare la correttezza dei dati di didattica e gestionali dichiarati dal professore o ricercatore in sede di richiesta di attribuzione dello scatto.
3. Al termine delle operazioni di verifica, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al Direttore Generale ed al Rettore.

Art. 9 Valutazione negativa e mancata presentazione della domanda

1. I professori e i ricercatori che non hanno presentato la relazione biennale entro 12 mesi dalla data di maturazione del diritto allo scatto, oppure che hanno ricevuto una valutazione



negativa possono ripresentare la domanda dopo che sia trascorso almeno un anno didattico dalla data di maturazione del diritto alla prima richiesta. In tal caso la decorrenza della classe è differita di un anno rispetto alla originaria decorrenza e la valutazione è effettuata sul biennio di riferimento della nuova data di valutazione.

2. In sede di seconda valutazione non si tiene conto degli elementi relativi all'attività didattica e gestionale già valutati negativamente in sede di prima valutazione. Nell'ipotesi di seconda mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della L. 240/2010.

Art. 10 Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 10 giorni dalla ricezione degli atti e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale.
2. Il Decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito web di Ateneo. Della pubblicazione è data contestuale notizia agli interessati mediante avviso via e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.
3. Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 11 Reclamo

Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, i cui termini decorrono dalla data di comunicazione agli interessati dell'adozione del decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli stessi, da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo dell'esito della valutazione. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi.

Art. 12 Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto all'art. 2 del presente Regolamento, la procedura di valutazione dei professori e ricercatori che hanno maturato il diritto alla valutazione biennale nell'anno 2020 verrà effettuata in un'unica sessione da attivarsi entro marzo 2021.

Art. 13 Disposizioni finali

Il "Regolamento di disciplina della procedura e di determinazione dei criteri per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato (attuazione art. 6, comma 14, della Legge 240/2010)", emanato con D.R. 374 del 18/05/2017 e sue ss. mm. e ii., continua ad applicarsi ai professori e ricercatori di ruolo, entrati in ruolo prima dell'anno 2018, ai quali non sia ancora stata attribuita la prima classe stipendiale triennale, limitatamente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della Legge 205/2017.

Il presente regolamento, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sul sito web d'Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.